COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 721

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2599) 721

PRESIDENTE 721, 722
MARENGHI, *Relatore* 721, 722
CARTIA 722
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 722
BIANCO 722
FINA 722

Votazione segreta:

PRESIDENTE 723

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine, Ferraris e Stagno d'Alcontres.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266 » già approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 12 marzo 1952.

Comunico che la nostra IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ha espresso in merito, in data 4 aprile 1952, parere favorevole.

L'onorevole Marenghi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Come è noto agli onorevoli colleghi, l'articolo 95 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, fa obbligo ai concessionari di opere e di sussidi di bonifica di versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, la somma necessaria per provvedere alle spese di vigilanza ed, in genere, a quelle per studi ed accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

Il disegno di legge in oggetto estende l'obbligo del versamento di tali contributi — come, del resto, è già stato disposto con appositi provvedimenti di legge per le opere da attuare ed attuate in dipendenza delle leggi

di finanziamento per la bonifica emanate a tutto il 1950 — ai concessionari delle opere e dei sussidi per miglioramenti fondiari di cui alla legge 28 marzo 1951, n. 266, che autorizza la spesa di 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte da eventi bellici e per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

I contributi sono fissati nella misura del 0,80 per cento e del 0,70 per cento, rispettivamente, per le opere pubbliche di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario. Come è stato riconosciuto nel passato, sono esclusi dal pagamento di questi contributi i concessionari di lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per azioni belliche, ferma restando l'eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Ritengo di non avere altro da aggiungere e, pertanto, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Come gli onorevoli colleghi si saranno resi certamente conto, il disegno di legge è collegato con altri provvedimenti già in precedenza discussi ed approvati.

CARTIA. Chiedo se l'esclusione dei contributi per il miglioramento di opere disastrate o distrutte dalla guerra sia estensibile anche a quelle danneggiate dalle alluvioni.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il presente provvedimento estende l'obbligo di queste trattenute agli stanziamenti effettuati con la legge del 1951: sussiste, quindi, un riferimento ben preciso.

MARENGHI, *Relatore*. Come ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario, non vi è possibilità di equivoco. Il disegno di legge si riferisce alla legge 28 marzo 1951, e le ritenute servono per le spese di controllo delle opere.

BIANCO. Se ben ricordo, quando questo disegno di legge fu discusso in Senato, il Ministro s'impegnò ad informare la Commissione sul modo come questi contributi sarebbero stati utilizzati dal Ministero dell'agricoltura.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ciò non è esatto: tali contributi non debbono, infatti, essere utilizzati da tale Ministero.

FINA. Vorrei sapere a quale scopo i contributi siano successivamente versati al Ministero del tesoro, e se la vigilanza venga effettuata prima o dopo i lavori.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La vigilanza viene effettuata durante e dopo i lavori.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza della legge 28 marzo 1951, n. 266, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica, nonché dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicata nell'articolo precedente, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'importo delle detrazioni di cui al precedente articolo 2 sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266 » (2599):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	39
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bellucci, Bianco, Bolla, Bucciarelli Ducci, Burato, Calasso, Calcagno, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Corbi, Corona Giacomo, Cremaschi Olindo, Driussi, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Gatto, Germani, Giovannini, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Marabini, Marenghi, Matteotti, Miceli, Minella Angiola, Negri, Pino, Rivera, Sansone, Scotti Alessandro, Sampietro Giovanni, Sedati, Sodano, Stella, Tonengo, Zaccagnini.

Sono in congedo:

De Martino Carmine, Ferraris e Stagno d'Alcontres.

La seduta termina alle 9,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI